

## MIFID

### NUOVE NORME COMUNITARIE PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Nel 2007 è entrata in vigore la direttiva Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) sui servizi di investimento, una nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari mirata a rafforzare la tutela dei risparmiatori ed a creare un mercato più integrato, efficace e competitivo nell'Unione Europea.

La direttiva ha introdotto l'obbligo di nuovi adempimenti amministrativi per gli intermediari finanziari, che hanno portato ad un generale miglioramento del livello qualitativo offerto dagli operatori del nostro settore.

In relazione alla nuova normativa, Ersel ha predisposto una struttura organizzativa interna in linea con quanto richiesto. E' stato fatto un lavoro di adeguamento formale alle precise indicazioni della legge, che detta regole di condotta il cui fine è quello di assicurare la correttezza del comportamento e di far sì che il cliente sia in grado di poter prendere le sue decisioni in modo responsabile. Le nuove regole si rivolgono anche agli investitori, per invitarli a comportamenti più consapevoli e attenti nel fare scelte di investimento adeguate alle proprie necessità di fronte a mercati ed a prodotti finanziari sempre più complessi.

**Le norme Mifid impongono agli operatori finanziari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti.**

- **Comportarsi con diligenza** significa agire in maniera professionalmente adeguata, conoscere e il proprio mestiere e svolgerlo bene.
- **La correttezza** implica un comportamento leale, senza altri fini oltre all'interesse del cliente, rispettoso delle prescrizioni.
- **La trasparenza** è legata all'informazione; un servizio è trasparente se dà al cliente tutte le informazioni necessarie, sia prima dell'investimento sia in tempi successivi.

In particolare gli intermediari sono obbligati ad acquisire dal cliente le informazioni per valutare l'adeguatezza della consulenza prestata e del servizio di gestione del portafoglio offerto e l'appropriatezza degli investimenti. Occorre quindi una valutazione del profilo del cliente allo scopo di approfondire la conoscenza del cliente stesso e per meglio valutare insieme a lui gli strumenti finanziari in cui investire o il profilo di gestione a lui più adatto.

**Il questionario comprende una parte sulla valutazione dell'adeguatezza degli investimenti**, che tiene conto anche della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente e che viene richiesta per poter eseguire servizi di gestione e di consulenza agli investimenti. La compilazione del

#### **ERSEL SIM s.p.a.**

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 - Fax +39 011 5520334 - [www.ersel.it](http://www.ersel.it)  
Cap. Soc. € 81.700.000 i. v. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL FINANZIARIA s.p.a.  
Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 06748450019 - REA 810329 - Albo SIM 63  
Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, codice SIM0274

Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 Milano - Tel. +39 02 30574811 - Fax +39 02 801558  
Via Massimo d'Azeglio, 19 - 40123 Bologna - Tel. +39 051 273232 - Fax +39 051 228042



questionario è essenziale, perché permette di valutare ogni investimento fatto per il cliente verificando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi espressi dal cliente stesso senza esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili.

**La direttiva Mifid detta regole precise anche per quanto riguarda la rendicontazione da inviare ai clienti.** A questo proposito Ersel da tempo fornisce tutte le informazioni necessarie a valutare la composizione e l'andamento degli investimenti in termini di rendimento (anche a confronto con il benchmark) e di costo, i dettagli delle operazioni eseguite nel periodo, i diritti conferiti dai titoli in portafoglio e l'importo di dividendi, interessi e altri pagamenti ricevuti nel periodo.

La regola, per i contratti di gestione, è che il rendiconto venga inviato ogni sei mesi, ma se il cliente lo chiede può essere inviato ogni tre mesi, o una volta al mese se il contratto con l'intermediario autorizza la gestione di un portafoglio caratterizzato da effetto leva o dodici mesi se il cliente ha anche chiesto di ricevere volta per volta le informazioni sulle singole operazioni eseguite dal gestore. Per gli altri contratti si prevede un invio annuale.

Tutto il nostro personale è a disposizione per offrire gli ulteriori chiarimenti che i clienti crederanno opportuni.